

IL LAVORATORE E I PERMESSI

BENEFICIARI: i permessi retribuiti spettano: ai disabili in situazione di gravità, ai genitori anche adottivi o affidatari, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, ai parenti o affini entro il 2° grado. Trattasi di lavoratori dipendenti (anche con rapporto di lavoro part time) assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l'Inps.

Ai genitori adottivi o affidatari spettano i permessi a decorrere dai primi dodici anni dalla data di ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età del bambino disabile.

È esteso il diritto al terzo grado di parentela o affinità in presenza di:

a) i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano superato i 65 anni di età; b) siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Per *"patologie invalidanti"* si intendono quelle a carattere permanente previste dal D.M. 278/2000 art. 2 comma 1, lettera d) numeri 1,2,3.

Per *"mancanti"* si intendono le situazioni di: assenza naturale o giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) e altre condizioni a queste assimilabili: divorzio, separazione e abbandono risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

La fruizione del prolungamento del congedo parentale, dei tre giorni di permesso mensili e delle ore di riposo da parte di entrambi i genitori devono intendersi "alternativi" e non cumulabili nell'arco del mese.

Il genitore lavoratore anche adottivo o affidatario, può esercitare il diritto a prestare assistenza anche quando l'altro genitore non ne ha diritto perché casalingo/a, lavoratore/trice autonomo/a ecc..

Referente unico: i permessi e il congedo straordinario possono essere riconosciuti a un solo lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile. È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, la possibilità di fruire di tali benefici, per lo stesso figlio, anche alternativamente fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l'altro non può utilizzare il congedo straordinario.

Nell'ambito degli aventi diritto a beneficiare dei permessi per prestare l'assistenza, a nulla rileva che nel medesimo stato di famiglia risultino conviventi con il disabile in stato di gravità, dei familiari non lavoratori.

Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere una persona disabile grave residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l'obbligo di attestare al proprio datore di lavoro, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

REQUISITI: la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 della L. n.104/92 riconosciuta dall'apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4 comma 1 L.n.104/92). Deve esservi mancanza di ricovero a tempo pieno, per le intere 24 ore giornaliere, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. A tale fine fanno eccezione le ipotesi di: a) interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate; b) ricovero a tempo pieno di un disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; c) ricovero a tempo pieno di disabile per i quali risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

L'ASSISTENZA: non deve essere necessariamente quotidiana, deve comunque avere la caratteristica di sistematicità ed adeguatezza per le concrete esigenze della persona disabile in situazione di gravità da assistere.

FRAZIONABILITÀ: i permessi giornalieri mensili possono essere utilizzati, anche solo parzialmente, frazionati a ore nel limite orario mensile risultante dall'algoritmo di calcolo da applicare alla generalità dei lavoratori:

orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per tre = ore mensili fruibili (es: 40/5x3 = 24 in caso di orario di lavoro settimanale di 40 ore articolato su 5 giorni).

PREAVVISO DI RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO: il principio di carattere generale è volto a contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con i diritti all'assistenza da parte del disabile (Interpello 31/2010). Il datore di lavoro può chiedere una programmazione dei permessi e/o congedo a cadenza settimanale o mensile nel caso in cui: 1) il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza; 2) la programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza; 3) segua criteri quanto più possibili condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze. Le esigenze imprenditoriali non possono comunque prevalere sulle improcrastinabili esigenze di assistenza e cura del disabile, pertanto la programmazione dei permessi/congedi è sempre modificabile da parte del lavoratore.

DOMANDA: la presentazione della domanda per utilizzare i permessi o congedi deve essere effettuata all'Inps, con modalità telematica, attraverso i canali: 1) WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell'Istituto - servizio di "Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito"; 2) Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; 3) Contact Center Multicanale - attraverso il numero 803164 gratuito riservato all'utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06164164 con tariffa a carico dell'utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.

I GRADI DI PARENTELA

La **Parentela** è il vincolo che unisce le persone che discendono dallo stesso copostipite (art. 74 c.c.). La linea retta unisce le persone di cui l'una discende dall'altra (padre e figlio, nonno e nipote); la linea collaterale unisce le persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. **L'Affinità** è il vincolo che unisce il coniuge con i parenti dell'altro coniuge.

<i>grado</i>	<i>rapporto di parentela con il disabile</i>	<i>rapporto di affinità con il disabile</i>
1°	padre e madre figlio o figlia	suocero o suocera figlio o figlia del coniuge
2°	nonno o nonna nipote (figlio del figlio o della figlia) fratello o sorella	nonno o nonna del coniuge nipote (figlio del figlio del coniuge) cognato o cognata
3°	bisnonno o bisnonna pronipote (figlio o figlia del fratello o della sorella) nipote (figlio o figlia del fratello o della sorella) zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre)	bisnonno o bisnonna del coniuge pronipote (figlio del nipote del coniuge) nipote (figlio del cognato o della cognata) zio o zia del coniuge

IL DISABILE GRAVE

La L. n 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" così come modificata dalla L. n. 183/2010, dal D.Lgs. n. 119/2011 e dal D.L. n. 90/2014 convetito nella L. n. 114/2014 definisce disabile grave il soggetto che:

- presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di interazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (art. 3 c. 1 - persona disabile);
- qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo o globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 c. 3 - stato di gravità).

Per ottenere la certificazione di disabile in stato di gravità che darà diritto ad accedere alle agevolazioni da parte del lavoratore che fornirà l'assistenza, il disabile deve presentare domanda all'Inps per via telematica.

La procedura comporta che: 1) il medico curante compili il certificato introduttivo e lo trasmetta all'Inps. Nel certificato medico sono dichiarate: la natura delle infermità invalidanti, le patologie invalidanti del soggetto disabile, le eventuali patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non revedibilità e l'eventuale sussistenza di patologia oncologica in atto; 2) la persona disabile, o suo delegato, in forma diretta o tramite patronato, sindacato, Caaf e altre organizzazioni, presenta all'Inps la domanda on line che dovrà abbinarsi al certificato medico di cui al punto 1). Per ogni domanda inoltrata il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della richiesta e propone la data per la visita di accertamento da effettuare presso la Commissione ASL-INPS che rilascerà un verbale definitivo ovvero provvisorio soggetto a revisione. Permane il diritto di fruire dei permessi/congedo già autorizzati dall'Inps nelle more di effettuazione delle eventuali visite di revisione. Si conservano, anche, tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura e non è necessario presentare una nuova domanda. La competenza per la convocazione a visita di revisione è dell'Inps.

In caso di patologia oncologica la certificazione provvisoria potrà essere rilasciata anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla presentazione della domanda alla Commissione Medica Integrata. Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito dei permessi/congedi di assistenza.

DISABILITÀ PERMESSI e CONGEDI

Aggiornato al maggio 2017

Area Relazioni Industriali e Lavoro

Sede di Bologna
tel. 051 6317227
sindacale.bo@confindustriaemilia.it

Sede di Ferrara
tel. 0532 205122
sindacale.fe@confindustriaemilia.it

Sede di Modena
tel. 059 448325
sindacale.mo@confindustriaemilia.it

PERMESSI / CONGEDI				FRUIZIONE	ASPETTI ECONOMICI E PREVIDENZIALI			CUMULABILITÀ	
GENITORI anche ADOTTIVI o AFFIDATARI	di FIGLI di età fino a 3 anni	In alternativa	PROLUNGAMENTO del periodo di congedo parentale	Il congedo parentale può essere prolungato per un periodo massimo di 3 anni, comprensivo del "normale congedo parentale". Il prolungamento decorre dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente - per la madre: trascorsi 6 mesi dal periodo di congedo di maternità; - per il padre: trascorsi 7 mesi dalla nascita del bambino; - per il genitore solo: trascorsi 10 mesi decorrenti: <ul style="list-style-type: none"> per la madre sola: dalla fine del congedo di maternità; per il padre solo: dalla nascita del bambino o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità. Può essere fruito anche se l'altro genitore non ne ha diritto mentre se ne hanno diritto entrambi, spetta alternativamente.	In misura continuativa o frazionata a giorni, a settimane o a mesi.	30% c/Inps	Non maturano: ferie e 13ma.	Contribuzione figurativa piena (100%). Tali contributi sono utili per il raggiungimento del diritto e della misura di qualsiasi tipo di pensione.	Compatibile con: 1) normale congedo parentale e 2) malattia del bambino entrambi fruiti dall'altro genitore; 3) congedo straordinario retribuito richiesto alternativamente da entrambi i genitori anche nello stesso mese ma non negli stessi giorni.
			PERMESSI giornalieri mensili	3 giorni mensili.	In misura continuativa o frazionata a giorni. Frazionabile a ore.	100% retrib. c/Inps	Maturano ferie e 13ma: quando non sono cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del bambino.	Contribuzione figurativa piena (100%). Tali contributi sono utili per il raggiungimento del diritto e della misura di qualsiasi tipo di pensione.	Compatibile con: 1) normale congedo parentale e 2) malattia del bambino entrambi fruiti dall'altro genitore; 3) congedo straordinario retribuito anche nello stesso mese ma non negli stessi giorni. Se goduti a ore non sono compatibili con: 1) riposi orari per allattamento fruiti dal lavoratore per lo stesso figlio; 2) congedo parentale ad ore.
			PERMESSI orari giornalieri	Permessi orari per ciascun giorno lavorativo del mese. Le ore di permesso giornaliero spettano in riferimento alle effettive ore giornaliere prestate, non sono rapportate al contratto lavorativo (tempo pieno o parziale) o alle ore mensili o settimanali. Le ferie godute non incidono sul godimento dei permessi che non si riproporzionano.	2 ore al giorno. 1 ora al giorno per prestazione lavorativa giornaliera inferiore a 6 ore.	100% retrib. c/Inps	Maturano ferie e 13ma: quando non sono cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del bambino.	Contribuzione figurativa parziale: viene attribuito come valore retributivo il 200% del valore massimo dell'assegno sociale. L'interessato ha facoltà di integrare tramite riscatto o di effettuare versamenti volontari, a copertura del 100% della contribuzione.	Compatibile con: 1) normale congedo parentale e 2) malattia del bambino entrambi fruiti dall'altro genitore; 3) congedo parentale e/o allattamento fruiti per altro figlio; 4) congedo straordinario retribuito richiesto alternativamente da entrambi i genitori anche nello stesso mese ma non negli stessi giorni.
	di FIGLI di età da 3 a 12 anni	In alternativa	PROLUNGAMENTO del periodo di congedo parentale	Il congedo parentale può essere prolungato per un periodo massimo di 3 anni, comprensivo del "normale congedo parentale". Il prolungamento decorre dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente - per la madre: trascorsi 6 mesi dal periodo di congedo di maternità; - per il padre: trascorsi 7 mesi dalla nascita del bambino; - per il genitore solo: trascorsi 10 mesi decorrenti: <ul style="list-style-type: none"> per la madre sola: dalla fine del congedo di maternità; per il padre solo: dalla nascita del bambino o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità. Può essere fruito anche se l'altro genitore non ne ha diritto mentre se ne hanno diritto entrambi, spetta alternativamente.	In misura continuativa o frazionata a giorni, a settimane o a mesi.	30% c/Inps	Non maturano: ferie e 13ma.	Contribuzione figurativa piena (100%). Tali contributi sono utili per il raggiungimento del diritto e della misura di qualsiasi tipo di pensione.	Compatibile con: 1) normale congedo parentale e 2) malattia del bambino entrambi fruiti dall'altro genitore; 3) congedo straordinario retribuito anche nello stesso mese ma non negli stessi giorni.
			PERMESSI giornalieri mensili	3 giorni mensili.	In misura continuativa o frazionata a giorni. Frazionabile a ore.	100% retrib. c/Inps	Maturano ferie e 13ma: quando non sono cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del bambino.	Contribuzione figurativa piena (100%). Tali contributi sono utili per il raggiungimento del diritto e della misura di qualsiasi tipo di pensione.	Compatibile con: 1) normale congedo parentale e 2) malattia del bambino entrambi fruiti dall'altro genitore; 3) congedo straordinario retribuito anche nello stesso mese ma non negli stessi giorni. Se goduti a ore non sono compatibili con: 1) riposi orari per allattamento fruiti dal lavoratore per lo stesso figlio; 2) congedo parentale ad ore.
			PERMESSI giornalieri mensili	3 giorni mensili.	In misura continuativa o frazionata a giorni. Frazionabile a ore.	100% retrib. c/Inps	Maturano ferie e 13ma: quando non sono cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del bambino.	Contribuzione figurativa piena (100%). Tali contributi sono utili per il raggiungimento del diritto e della misura di qualsiasi tipo di pensione.	Compatibile con: 1) normale congedo parentale e 2) malattia del bambino entrambi fruiti dall'altro genitore; 3) congedo straordinario retribuito anche nello stesso mese ma non negli stessi giorni.
	di FIGLI di età oltre 12 anni		PERMESSI giornalieri mensili	3 giorni mensili.	In misura continuativa o frazionata a giorni. Frazionabile a ore.	100% retrib. c/Inps	Maturano ferie e 13ma: quando non sono cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del bambino.	Contribuzione figurativa piena (100%). Tali contributi sono utili per il raggiungimento del diritto e della misura di qualsiasi tipo di pensione.	Compatibile con: 1) normale congedo parentale e 2) malattia del bambino entrambi fruiti dall'altro genitore; 3) congedo straordinario retribuito anche nello stesso mese ma non negli stessi giorni.
	CONIUGE PARENTI E AFFINI entro il 2° grado di parentela		PERMESSI giornalieri mensili	3 giorni mensili. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Frazionabili a ore.	In misura continuativa o frazionata a giorni. Frazionabile a ore.	100% retrib. c/Inps	Maturano ferie e 13ma.	Contribuzione figurativa piena (100%). Tali contributi sono utili per il raggiungimento del diritto e della misura di qualsiasi tipo di pensione.	
	LAVORATORI DISABILI	In alternativa	PERMESSI giornalieri mensili	3 giorni mensili.	In misura continuativa o frazionata a giorni. Frazionabile a ore.	100% retrib. c/Inps	Maturano ferie e 13ma.	Contribuzione figurativa piena(100%). Tali contributi sono utili per il raggiungimento del diritto e della misura di qualsiasi tipo di pensione.	Compatibili con: permessi per assistere altro familiare disabile.
PERMESSI orari giornalieri			Permessi orari di 2 ore mensili per ciascun giorno lavorativo del mese. Le ore di permesso giornaliero spettano in riferimento alle effettive ore giornaliere prestate, non sono rapportate al contratto lavorativo (tempo pieno o parziale) o alle ore mensili o settimanali. Le ferie godute non incidono sul godimento dei permessi che non si riproporzionano.	2 ore al giorno. 1 ora al giorno per prestazione lavorativa giornaliera inferiore a 6 ore.	100% retrib. c/Inps	Maturano ferie e 13ma.	Contribuzione figurativa parziale: viene attribuito come valore retributivo il 200% del valore massimo dell'assegno sociale. L'interessato ha facoltà di integrare tramite riscatto o di effettuare versamenti volontari, a copertura del 100% della contribuzione.	Compatibili con: permessi per assistere altro familiare disabile.	
CONIUGE e CONVIVENTI ENTRAMBI I GENITORI I FIGLI CONVIVENTI		CONGEDO STRAORDINARIO	Per l'assistenza alla persona disabile in situazione di gravità. È fruibile secondo il seguente ordine di priorità che degrada: - dal coniuge e dal componente dell'unione civile convivente con la persona con disabilità; - dai genitori, anche adottivi o affidatari; - dai figli conviventi; - dai fratelli o sorelle conviventi; - dai parenti /affiniero il 3° grado conviventi.	Max 2 anni nella vita lavorativa per la medesima persona.	100% c/Inps della retribuzione percepita, esclusi gli elementi variabili, nell'ultimo mese di lavoro entro un massimale annuo. (2017 = 47.446,00)	Non maturano: ferie e 13ma. Non utile al calcolo del TFR.	Contribuzione figurativa piena (100%) nel limite del massimale annuo. Tali contributi sono utili per il raggiungimento del diritto e della misura di qualsiasi tipo di pensione.	Compatibile con: i permessi giornalieri se fruiti anche nello stesso mese ma in giornate diverse.	